


Associazione Culturale Athesis - BFI

Athesis Museo Veneto Fotografia

Piazza Athesis 6 _ 35040 Boara Pisani PD

info@athesis77.it _ www.athesis77.it

APS Reg. Veneto PS/PD0233 _ Cod.F. 91007990285 _ Socio FIAF 757



Verbale Assemblea straordinaria dei soci Athesis 30/10/2020

Il giorno venerdì 30 ottobre 2020, alle ore 21:00, debitamente convocata dal Presidente della Associazione si è riunita, in modalità on-line con collegamenti da remoto, l'Assemblea dei soci della Associazione Culturale Athesis, per discutere e deliberare il seguente

Ordine del giorno:

1. Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".

Alle ore 21:05, essendo ai sensi dell'art. 13 dello Statuto validamente costituita con la presenza di 27 soci iscritti (13 in collegamento remoto e 14 a mezzo delega), l'Assemblea potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Presidente dell'Athesis pertanto dichiara aperta l'Assemblea.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'Assemblea il sig. Massimo Rainato e quale Segretario il sig. Dino Angeli.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'Associazione dà lettura completa dello statuto, evidenziando le modifiche statutarie che si rendono necessarie ed opportune a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione e richiesta di chiarimenti da parte dei soci, l'Assemblea all'unanimità

delibera

di approvare il testo dello statuto illustrato dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, aggiornato con le modifiche approvate dall'Assemblea viene allegato al presente verbale.

L'Assemblea, inoltre, delibera all'unanimità di conferire mandato al Presidente dell'Associazione Culturale Athesis APS Massimo Rainato ed alla sig.ra Valentina Cavaliere, che ha tenuto i contatti con il CSV, di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Presidente Massimo Rainato EFI 331 2101314 maxrainato@icloud.com
Vicepresidente Valentina Cavaliere 320 2499318 vale.cavaliere@gmail.com
Segretario Dino Angeli 349 3796381 dinoang031@gmail.com
Economo Stefania Berlose BFI 339 6818181 ===

Direttore comitato gestione Athesis Museo Veneto Fotografia
Graziano Zanin AFI BFI 335 1698074 grazianozanin@libero.it
Sito web Antonello Zambon BFI 339 3152861 anto56@libero.it

Verbale Assemblea straordinari dei soci Athesis 30/10/2020

L'Assemblea dà inoltre mandato alla sig.ra Valentina Cavaliere di chiedere al CSV eventuali vincoli sulla data di entrata in vigore nel nuovo statuto e sugli adempimenti necessari alla sua registrazione presso gli organi competenti.

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea termina alle ore 23:15 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Sono allegare al verbale le deleghe relative ai soci non presenti.

Boara Pisani, 30/10/2020

Il Presidente

Massimo Rainato

Massimo Rainato

Il Segretario

Dino Angeli

Dino Angeli

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ESTE

REG. A ESTE 15 GEN. 2021 N. 64 SERIE 3

Il Funzionario addetto (*)
Erida

(*) "Firma su delega del Direttore Provinciale Rodolfo Saraco"





**ASSOCIAZIONE CULTURALE ATHESIS
STATUTO**

Approvato con Assemblea straordinaria del 30 ottobre 2020

ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO N. 15 GEN. 2021 al n. 67
Il Funzionario addetto (*)
[Firma]
(*) "Firma su delega del Direttore Provinciale Rodolfo Saracò"

Sommario

ART. 1	DENOMINAZIONE E SEDE	2
ART. 2	STATUTO	2
ART. 3	EFFICACIA DELLO STATUTO.....	2
ART. 4	INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO	2
ART. 5	FINALITÀ E ATTIVITÀ.....	2
ART. 6	AMMISSIONE	3
ART. 7	DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI	4
ART. 8	VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO.....	4
ART. 9	PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO	5
ART. 10	GLI ORGANI SOCIALI	5
ART. 11	L'ASSEMBLEA	5
ART. 12	COMPITI DELL'ASSEMBLEA	6
ART. 13	ASSEMBLEA ORDINARIA	6
ART. 14	ASSEMBLEA STRAORDINARIA	6
ART. 15	ORGANO DI AMMINISTRAZIONE	6
ART. 16	IL PRESIDENTE	7
ART. 17	ORGANO DI CONTROLLO	8
ART. 18	LIBRI SOCIALI	8
ART. 19	ONORIFICENZE	8
ART. 20	RISORSE ECONOMICHE	9
ART. 21	I BENI	9
ART. 22	DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO	9
ART. 23	BILANCIO.....	9
ART. 24	CONVENZIONI.....	9
ART. 25	PERSONALE RETRIBUITO	10
ART. 26	RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI.....	10
ART. 27	RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE	10
ART. 28	ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE.....	10
ART. 29	DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	10
ART. 30	DISPOSIZIONI FINALI	10
ART. 31	NORMA TRANSITORIA.....	10

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore ASSOCIAZIONE CULTURALE ATHESIS APS, assume la forma giuridica di associazione, riconosciuta, apartitica e aconfessionale e senza scopo di lucro, ai sensi della legge degli Enti del Terzo settore.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione Culturale Athesis APS aderisce alla Federazione Italiana Associazioni Fotografiche (FIAF) presso la quale rappresenta i propri soci.

L'Associazione Culturale Athesis APS potrà usare nella denominazione le varie onorificenze insignite dalla FIAF in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'associazione ha sede legale in piazza Athesia 6, nel comune di Boara Pisani (PD).

L'Associazione Culturale Athesis APS può avere sedi operative, situate nei comuni con cui collabora e/o svolge attività continuative. L'Associazione Culturale Athesis APS può in tali comuni iscriversi al registro delle associazioni comunali, e stipulare convenzioni di collaborazione.

Un eventuale trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 STATUTO

L'Associazione Culturale Athesis APS è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera il regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi.

ART. 3 EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 5 FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli scopi dell'associazione sono:

- riunire persone ed enti che intendono operare nel campo culturale, artistico e della valorizzazione del territorio, e che promuovano manifestazioni, mostre e quanto altro

possa servire a valorizzare la cultura e il linguaggio espressivo svolgendo quindi attività di promozione ed utilità sociale;

- gestire l'Athesis Museo Veneto Fotografia (AMUVEFO);

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono (attività individuate nell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017):

- i: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche ricreative di interesse sociale, editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività;
- f: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- u: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- realizzazione di mostre fotografiche e corsi fotografici, realizzazione di progetti collettivi;
- realizzazione e/o collaborazione alla realizzazione di libri e volumi per promuovere e diffondere la cultura e la storia del nostro territorio;
- continua ricerca di materiale storico e culturale che testimoni la storia diventando parte dell'archivio dell'Athesis Museo Veneto Fotografia;
- continua collaborazione con altri enti per progetti a scopo benefico, cessione gratuita di alimenti o di altri prodotti di prima necessità; continua partecipazione e collaborazione a progetti anche a livello nazionale come Banco Alimentare e similari.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Athesis opera soprattutto nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 AMMISSIONE

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'Associazione anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda

dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione, motivandola, all'interessato entro 60 giorni.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto, nei modi e tempi stabiliti dal regolamento, di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 18;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

Hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e il regolamento interno;
- versare, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 8 VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o decadenza.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Organo di amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

L'associato non in regola con il versamento della quota associativa entro i termini decisi dall'assemblea, perde la sua qualifica di associato. Potrà sempre però riassociarsi nuovamente rifacendo domanda di ammissione.

ART. 10 GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo

ART. 11 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano. E' composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente nominato dalla stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e contenente: la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, od ogni altro mezzo telematico, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo di amministrazione lo delibera.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

All'assemblea si potrà partecipare anche tramite le dirette sulle piattaforme telematiche, previa verifica dell'associato da parte del presidente e segretario dell'Assemblea.

ART. 12 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva i regolamenti disposti dall'Organo di amministrazione;
- stabilisce le quote associative;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto e regolamento interno alla sua competenza.
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

ART. 13 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

In assemblea ordinaria è concesso a ogni socio la possibilità di avere fino a 3 deleghe.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno il 50%+1 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di amministrazione è composto da numero dispari di associati tra cinque e quindici, membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, letti dall'Assemblea, che prima della votazione ne determina il numero.

L'Organo di amministrazione dura in carica per 2 (due) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 4 (quattro) mandati consecutivi.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis (Registro Unico Nazionale Terzo Settore);
- disciplina l'ammissione degli associati;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- elegge il Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

All'Organo di amministrazione si potrà partecipare anche tramite le dirette sulle piattaforme telematiche.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'organo di amministrazione assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione dell'Organo di amministrazione.

Il Presidente convoca l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni o su delega.

Il Presidente non potrà fare più di 4 mandati consecutivi.

ART. 17 ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 19 ONORIFICENZE

Eventuali onorificenze da assegnare su proposta dell'Organo di amministrazione e approvate dalla Assemblea dei soci saranno soggette ad apposito regolamento.

Qualsiasi onorificenza assegnata non deve alterare in alcun modo i diritti e doveri tra gli associati.

ART. 20 RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 I BENI

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, sono ratificate dalla prima Assemblea successiva, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 25 PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 26 RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 28 ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 29 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 31 NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts stesso.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.

L'acronimo ETS (Ente Terzo Settore) potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.